

COMUNE DI ARTOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **29** del mese di **aprile** alle ore **20:15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Bonicelli Barbara	X	
Arrigoni Roberto	X	
Martinelli Alessandro	X	
Ravelli Lino	X	
Sertori Cinzia		X
Cotti Cottini Paolo	X	
Cantoni Fabio	X	
Fontana Eleonora		X
Peluchetti Mario	X	
Sterni Cristian	X	
Domestici Elisabetta	X	
Conti Mattia	X	
Otelli Claudio Pietro	X	
Totale	11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott. Baraldi Jacopo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La **Dott.ssa Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 4** all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 06 DEL 29/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

Il Presidente, dopo una breve descrizione del punto e richiamati i tratti principali della proposta e le competenze dei vari soggetti rispetto alle tariffe, chiede se vi sono interventi. Segue intervento dell'Assessore Cantoni che ringrazia l'Assessore al bilancio per il lavoro svolto. Cantoni precisa, nel suo intervento, che non sono state apportate variazioni significative rispetto alle tariffe applicate a conferma del buon lavoro svolto dall'ente e dall'Assessore. Segue intervento del Presidente che effettua alcune ulteriori precisazioni anche rispetto al tema più generale della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio del Comune di Artogne. A questo punto il Presidente verificata l'assenza di ulteriori interventi pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la 27/12/2013, n. 147, nei commi da 641 a 668 dell'articolo 1, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025.
- la determinazione n. 1/2022/D/rif del 22/04/2022 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la deliberazione ARERA 386/2023/R/rif che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: UR1, a,

per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

- la deliberazione ARERA 133/2025/R/rif che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la nuova componente perequativa UR3, espressa in euro/utenza, e il relativo Conto UR3, destinati alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24; prevedere che la differenziazione della medesima componente UR3, a tra utenze domestiche e utenze non domestiche sia oggetto di successivi provvedimenti con i quali potranno essere anche valutati ulteriori affinamenti;

CONSIDERATO che con il successivo D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha individuato i *"principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità "con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento";

RICHIAMATI quindi:

- l'articolo 2 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 dove vengono puntualmente individuati i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria *"agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare"*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a *"9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico"*, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale *"arrotondando al primo decimale, sulla base del 11 valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento"*;
- l'articolo 3 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 dove viene specificato che l'agevolazione prevista sia pari a *"una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente"*

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Artogne non è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte da questo Comune;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*".

ESAMINATE altresì le "*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni*", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano finanziario 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

RICHIAMATO il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2024-2025 approvato con deliberazione di CC N. 8 del 30/04/2024, che individua per l'anno 2025 l'importo di costo pari a euro 652.658,00;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in modifica con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/12/2022 con particolare riferimento disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*".

RICHIAMATO altresì:

- l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*

- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Importo
Totale costi del piano finanziario anno 2025	652.658,00
Entrate da recupero evasione e contributo MIUR	7.867,00
Entrate da procedure sanzionatorie	0
Totale entrate da tariffe 2025	644.791,00

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze ad MARZO 2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei criteri indicati dall'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari (tassa rifiuti) ANNO 2025 comprendente:

- 1 Criterio di calcolo delle tariffe di determinazione della TARI per l'ambito di Artogne
- 2 Criterio di calcolo delle tariffe di determinazione della TARI per l'ambito di Artogne Montecampione

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione
- che l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, con applicazione di uno scostamento a favore delle utenze domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, articolate per ambiti territoriali e suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO CHE le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

RICHIAMATA inoltre la deliberazione ARERA 133/2025/R/rif dove viene puntualmente previsto che la componente *UR3*, sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

RAVVISATA inoltre la necessità di definire apposite indicazioni operative ai fini dell'applicazione delle componenti perequative *UR1*, *UR2* e *UR3* sopra citate in merito alla quantificazione e periodicità di applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli all'unanimità, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 7 presenti e votanti.

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 come riportate nell'allegato A) *scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2025* della presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di approvare la relazione di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa;
4. di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%;
5. di approvare, nelle more di chiarimenti ufficiali, ai fini dell'applicazione delle componenti perequative UR1, UR2 e UR3 le seguenti linee di indirizzo: riversamento a Csea sull'emesso, periodicità giornaliera, quantificazione dell'importo mediante individuazione dell'utenza madre per le utenze domestiche e del punto di conferimento/sede per le attività economiche, riscossione anche mediante la rata a saldo dell'importo dovuto;
6. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2025 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente delibera in merito al gettito TARI 2025\ e alle spese per il servizio RSU;
7. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli all'unanimità, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 7 presenti e votanti.

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale
(Dott. Jacopo Baraldi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Li, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Jacopo Baraldi)